

## CONDOMINIO "VIA FORNI 72/74"

Via Forni 72/74

- MILANO -

Codice Fiscale 97951090154



## REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

  
*Vittorio*  
*Renzo Janni*  
1

## INDICE

### PREMESSE E RIFERIMENTI

#### CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Descrizione del Condominio
- Art. 2 – Beni di proprietà comune e servizi comuni al condominio
- Art. 3 – Servitù
- Art. 4 – Obbligo di osservanza del regolamento condominiale

#### CAPITOLO 2 – COSTITUZIONE

- Art. 5 – Costituzione del Condominio
- Art. 6 – L'assemblea – attribuzioni, limiti e convocazione
- Art. 7 – Diritto di voto e di delega
- Art. 8 – Formalità delle adunanze e processo verbale
- Art. 9 – Validità della costituzione dell'assemblea e delle deliberazioni
- Art. 10 – Impugnazione delle deliberazioni
- Art. 11 – Avvio della gestione del condominio

#### CAPITOLO 3 – ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZI E/O MAUTENTIVI DA PARTE DEI CONDOMINI

- Art. 12 – Interventi edilizi e/o manutentivi da parte dei condomini

#### CAPITOLO 4 – L'AMMINISTRATORE

- Art. 13 – Requisiti
- Art. 14 – Nomina dell'amministratore – durata in carica
- Art. 15 – Attribuzioni
- Art. 16 – Conto corrente bancario
- Art. 17 – Documenti di amministrazione
- Art. 18 – Obbligatorietà dei provvedimenti amministrativi
- Art. 19 – Compensi

#### CAPITOLO 5 – CONSIGLIERI

- Art. 20 – Nomina dei consiglieri

## **CAPITOLO 6 – ATTI DELL'AMMINISTRATORE**

Art. 21 – Gestione del condominio riparto, rendiconto e fondo spese

Art. 22 – 1° esercizio finanziario – norma transitoria

## **CAPITOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO**

Art. 23 – Divieti

Art. 24 – Obblighi

Art. 25 – Lavori eseguiti sulle cose comuni

Art. 26 – Alienazioni e frazionamenti

Art. 27 – Morosità e sanzioni

## **CAPITOLO 8 – GIURISDIZIONE**

Art. 28 – Foro competente

## **CAPITOLO 9 – RIPARTO DELLE SPESE E CRITERI DI STUDIO E REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI**

## **CAPITOLO 10 – NORME TRANSITORIE**

## **CAPITOLO 11 – NORME FINALI**


Art. 29 – Controversie

Art. 30 – Separazione di responsabilità per liti

Art. 31 – Cessione in godimento delle proprietà individuali

Art. 32 – Richiamo delle norme di legge

## **CAPITOLO 12 – ALLEGATI**



3

*Domenico Geronzi*

## PREMESSE E RIFERIMENTI

Il presente regolamento ("Regolamento") disciplina la comproprietà, l'uso e l'amministrazione dell'edificio sito in Comune di MILANO con accesso pedonale principale sul civico 72 di via Forni, ed accesso carraio alle autorimesse da via Gaetano Salvemini, accessi carrai di servizio alle palazzine dai civici 72 e 74 di via Forni (d'ora in avanti l'"Immobile").

L'Immobile è, inizialmente, di proprietà del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "HESTIA" e gestito da InvestIRE SGR S.p.A. (di seguito il "Fondo Hestia"). Il Fondo Hestia, procedendo alla vendita frazionata delle singole unità immobiliari che costituiscono il suddetto Immobile, le costituisce in condominio nel rispetto delle clausole e delle tabelle millesimali di cui al presente Regolamento.

Il condominio è denominato "VIA FORNI 72/74" (il "Condominio").

Con il presente Regolamento si stabiliscono:

- ✓ la comproprietà e l'uso dei beni comuni;
  - ✓ la ripartizione degli oneri riguardanti i beni ed i servizi comuni;
- si costituiscono:
- ✓ servitù e vincoli;
  - ✓ diritti obblighi e limitazioni;
- si istituiscono i servizi comuni obbligatori.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

Il presente Regolamento ha natura contrattuale ed in quanto tale l'Amministratore e i singoli Condomini sono tenuti a indicare ed a richiamare il presente regolamento in tutti gli eventuali atti, contratti, documenti e/o comunicazioni riguardanti il Condominio, indirizzati ai partecipanti allo stesso e/o ai terzi. In particolare, in caso di vendita, ciascun singolo Condomino è tenuto ad informare gli acquirenti in merito al Regolamento ed a far esplicitamente assumere, nel relativo contratto, a ciascun acquirente l'accettazione del Regolamento e l'impegno a rispettare le sue previsioni.

## CAPITOLO 1 -- DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - DESCRIZIONE DEL CONDOMINIO


Il Condominio sorge sull'area ubicata nel Comune di MILANO ed è costituito da: un corpo basso fronte strada adibito a 6 spazi commerciali, due fabbricati fronte strada di 6 piani fuori terra adibiti ad abitazioni denominati 4A, 4B e 4C con relative pertinenze, un fabbricato interno di 8 piani fuori terra composto da tre scale, 8A, 8B, 8C con relative pertinenze, e un fabbricato al piano interrato adibito ad autorimessa. Il complesso condominiale è completamente recintato sul perimetro ed al suo interno costituiscono spazi comuni aree verdi, aree di manovra, accessi carrai, percorsi pedonali.

L'accesso pedonale avviene da via Forni al civico 72, ove sono ubicati il pannello citofoni di tutte le scale (4A, 4B, 8A, 8B, 8C) e l'edificio destinato alla portineria. I 6 negozi hanno accesso diretto pedonale da via Forni.

In merito agli accessi carrai, le scale 4A e 4B sono servite da cancelli carrai di servizio nei pressi del civico 72 di via Forni; le scale 8A, 8B, 8C sono servite da cancello carraio di servizio su via Salvemini. L'accesso alle autorimesse interrate avviene con cancello carraio dedicato ubicato sempre su via Salvemini; da esso tramite con una rampa carraia si raggiungono i box auto posizionati al piano interrato.

Per una migliore individuazione dell'area ove sorge l'Immobile oggetto del presente Condominio, si riporta di seguito uno stralcio dell'estratto fuori scala di mappa catastale, con evidenziato in colore rosso il perimetro dell'immobile in questione.





Estratto fuori scala del foglio di mappa n. 18 catasto terreni del Comune di MILANO

#### ART. 2 - BENI DI PROPRIETA' COMUNE E SERVIZI COMUNI AL CONDOMINIO

Sono di proprietà ed uso comune di tutti i Condomini, da intendersi indivisibili ed inalienabili (salvo diversa convenzione stabilita con il consenso di tutti i partecipanti al Condominio) tutte quelle parti, locali, impianti e spazi dell'Immobile che siano necessarie all'uso comune anche ai sensi dell'art. 1117 Codice Civile e che, in base agli atti di compravendita o ad altro titolo, non risultino di proprietà esclusiva ed Individuale di un singolo Condomino.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono individuati i seguenti beni e servizi comuni a tutti i Condomini (e pertanto in comproprietà degli stessi):

##### A. Beni Comuni

1. l'area di sedime, l'area esterna e le altre porzioni e/o aree di pertinenza dell'Immobile;
2. le fondazioni, le strutture portanti, i muri maestri perimetrali di tamponamento delle strutture esterne e verso i vani scala, le facciate, il lastrico solare, gli impianti tecnologici e i locali e vani tecnici che li contengono e/o che sono utilizzati per il loro funzionamento;
3. le coperture con i relativi cornicioni, i pluviali, con le relative discese;

4. le porzioni dei parapetti che formano parte integrante delle facciate dell'Immobile sia quelle realizzate in muratura che quelle realizzate in ringhiera metallica e/o altri materiali ed i divisori dei singoli balconi e/o terrazzi;
5. le linee fognarie delle acque bianche e nere fino al raccordo ai condotti municipali, per la parte in scarico comune;
6. la rete di messa a terra;
7. l'impianto scariche atmosferiche;
8. le canne di esalazione, di ventilazione e di aerazione forzata dei servizi, gli sfiati e simili;
9. gli impianti principali, con relative infrastrutture, di adduzione per acqua ed elettricità, oltre ai pozzetti di ispezione interni all'edificio;
10. la rete elettrica, l'impianto d'illuminazione esterna ed i corpi illuminanti delle parti comuni;
11. i portoni d'ingresso e l'atrio, compresi pavimenti, rivestimenti, arredi e serramenti;
12. gli interi vani scala con rampe, pianerottoli, parapetti e corrimani, serramenti e rete illuminante;
13. i ripostigli al piano terreno ed i locali tecnici posti ai vari piani ove sono installati impianti a servizio dell'intero fabbricato, così come meglio individuati graficamente nelle planimetrie allegate al presente Regolamento sotto lettera "A";
14. gli impianti completi di ascensori con macchinari, porte di accesso, vani corsa e vani tecnici;
15. gli impianti videocitofonici con esclusione degli apparecchi interni delle unità private;
16. le antenne televisive centralizzate con relative apparecchiature elettriche ed accessori, escluse le derivazioni e le prese interne delle utenze private;
17. i locali tecnici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, locale contatori, locale autoclave, locale caldaia, il locale portineria e tutto quanto presente nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento sotto lettera "A";
18. l'estetica delle facciate in ogni loro parte e dettaglio architettonico;
19. le griglie e le intercapedini sono da considerarsi comuni per tutti i proprietari, secondo tabelle "proprietà generale";
20. le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al pieno godimento dei beni comuni e quanto altro previsto dal codice civile;
21. il locale portineria sito nell'edificio 4C.

#### B. Servizi Comuni

22. il servizio di portineria e reception;
23. il servizio di pulizia, derattizzazione e disinfestazione generale degli ambienti comuni;
24. il servizio di giardinaggio e di manutenzione dell'arredo presente alle parti comuni del Condominio;
25. il servizio di fornitura delle utenze comuni quali energia elettrica ed impianto fotovoltaico, telefonia ed acqua potabile, limitatamente alle parti e spazi comuni del Condominio, la cui ripartizione dovrà essere effettuata in base alle tabelle millesimali allegate al presente Regolamento, nonché in base alle modalità e criteri di ripartizione a consumo (se presenti appositi ripartitori);
26. il servizio, di spurgo/pulizia dei pozzetti del sistema fognario anche se saltuario.

#### **ART. 3 – SERVITU'**

Insistono sull'Immobile le seguenti servitù:

- A) tutte le servitù di passaggio a favore ed a carico dei locali di proprietà comune presenti nel Condominio quali cortili, ingressi, androni, corridoi, sbarchi ascensori, corsie, corselli e pianerottoli, nonché tutte quelle costituite ai sensi dell'art. 1062 del Codice Civile in seguito alla costituzione del Condominio medesimo;
- B) le servitù ed i vincoli indicati negli atti di compravendita delle unità immobiliari che costituiscono il Condominio e risultanti nei competenti registri immobiliari (a titolo esemplificativo, convenzioni urbanistiche e permessi edilizi in forza dei quali è stato costruito l'Immobile);
- C) tutte le servitù attive, costituite da passaggi di tubazioni o cavi (acqua, luce, gas, scarichi acque chiare e nere, fognature) posti in opera nell'immobile, incluse quelle relative ai macchinari e serbatoi già installati nelle aree e locali tecnici.

6  


Ove lo spazio tecnico non risultasse capiente per ulteriori impianti, ogni eventuale modifica o sistemazione sarà a carico della parte che ne ha bisogno, senza che sia obbligo spostare quanto già esistente.

#### **ART. 4 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE**

Il presente Regolamento obbliga i proprietari di unità Immobiliari del Condominio, per sé, successori e aventi causa, nonché tutti coloro che ne diverranno titolari o abitanti a titolo diverso, in quest'ultimo caso solidalmente con i proprietari dell'unità immobiliare data in godimento. Ciascun proprietario si obbliga altresì ad attenersi alle modifiche che fossero in seguito legalmente introdotte al presente Regolamento. Qualora una singola unità immobiliare, per trasferimento tra vivi o per successione ereditaria, cadesse in proprietà divisa o indivisa di più persone, queste saranno tenute a designare una sola persona come loro comune rappresentante rispetto al Condominio che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice civile.

Il presente Regolamento, in quanto vincolante per le singole unità Immobiliari dello stabile, deve essere sempre richiamato in ogni contratto di acquisto, di successivo trasferimento e di locazione delle singole unità. Il presente Regolamento deve quindi intendersi accettato da ogni acquirente e conduttore, senza eccezioni o modifiche di sorta.

Il proprietario che darà in locazione in tutto o in parte l'unità immobiliare di sua proprietà dovrà darne comunicazione all'Amministratore obbligando l'inquilino, per contratto, all'osservanza del presente regolamento.

Per tutto ciò che non è espressamente ivi previsto o precisato valgono le vigenti disposizioni di legge.

### **CAPITOLO 2 – COSTITUZIONE**

#### **ART. 5 – COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO**

Tra i proprietari dell'intero Immobile è costituito un Condominio per assicurare lo svolgimento in maniera unitaria della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni nonché la gestione dei servizi comuni e per l'uso degli stessi.

Costituisce ulteriore scopo del Condominio la definizione e attivazione delle modalità di riparto tra gli utenti delle spese necessarie per assicurare il funzionamento dei vari servizi e per provvedere alla manutenzione dei beni di proprietà, di uso e di utilità comune in modo da conservarli in condizioni di decorosa efficienza.

#### **ART. 6 – L'ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI, LIMITI E CONVOCAZIONE**

L'Assemblea dei condòmini, quando sia legalmente costituita, rappresenta l'intero Condominio.

Essa discute e delibera su questioni di interesse comune e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Regolamento, sono obbligatorie anche per gli assenti o dissenzienti, salvo sempre il diritto di opposizione in sede giudiziaria, a termini di legge.

Sono attribuite all'Assemblea, oltre alle materie espressamente disciplinate dall'art. 1135 C.C., anche le competenze che risultano da quanto prescritto od indicato nel presente regolamento.

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore in via ordinaria una volta all'anno per la presentazione e l'approvazione del rendiconto e in via straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore ne ravvisi la necessità od opportunità o ne sia richiesta la convocazione da almeno due condòmini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi del Condominio.

La convocazione deve essere data a mezzo lettera raccomandata A/r, fax, posta elettronica certificata o anche a mano e comunque con le forme disciplinate dall'art. 66 disp. Att. C.C., almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea; in detta lettera deve essere indicato l'ordine del giorno sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.

La partecipazione all'assemblea può avvenire anche in modalità di videoconferenza e/o mista. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.



7

Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato il giorno per la seconda adunanza (o per le ulteriori e successive riunioni ai sensi dell'art. 66 disp. att. C.C.), nel caso che la prima non fosse valida per la mancanza del numero legale.

La seconda adunanza, in ogni caso, potrà essere convocata in un giorno successivo a quello della prima, ma non oltre i dieci giorni.

Qualora vi fosse la necessità di discutere e/o deliberare su temi ed argomenti nonché spese, sia di carattere ordinario che straordinario, che riguardano solo alcune unità immobiliari e non l'intero Condominio, l'Amministratore potrà convocare apposita assemblea dei soli interessati e legittimati secondo l'istituto del condominio parziale, che viene richiamato anche ai fini del calcolo delle maggioranze.

Per le questioni attinenti ad un singolo edificio e/o scala l'amministratore potrà, su richiesta dei condomini facenti parte di questi ultimi, potrà riunire solo tali condomini, nel qual caso le spese deliberate potranno essere imputate solo a quest'ultimo.

#### **ART. 7 - DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA**

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, fatto espresso divieto di conferire delega all'Amministratore di Condominio.

Per tutto quanto qui non specificato si richiama, tra gli altri, l'art. 67 delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del C.C..

#### **ART. 8 - FORMALITA' DELLE ADUNANZE E PROCESSO VERBALE**

Trascorsi 15 minuti dall'ora fissata per la riunione l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente scegliendolo tra gli intervenuti. Il Presidente, previa constatazione che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati, apre la discussione con riferimento all'ordine del giorno.

Il Presidente designa il Segretario anche in persona dell'Amministratore.

Delle riunioni d'Assemblea e delle dichiarazioni, per le quali i presenti facciano richiesta d'inserzione, il Segretario redige processo verbale che sottoscriverà assieme al Presidente.

La mancata sottoscrizione del verbale da parte del Presidente o del Segretario non comporta nullità delle delibere, ove ne sia accertato il tenore.

I verbali saranno conservati dall'Amministratore nel registro di cui all'art. 1130 C.C..

Successivamente alla riunione e previa sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa, a cura dell'Amministratore e a spese dei destinatari sarà inviata copia definitiva del verbale a tutti i condòmini.

#### **ART. 9 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando sono soddisfatti i requisiti posti inderogabilmente dall'art. 1136, nonché dagli altri articoli del C.C. relativi agli specifici argomenti.

In prima convocazione occorre l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell'edificio costituente il Condominio e la maggioranza dei partecipanti al Condominio, diversamente l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione secondo quanto previsto al precedente Art. 6.

Tutte le deliberazioni in prima convocazione e, sempre quelle che concernono la nomina o la revoca dell'Amministratore o la instaurazione di liti passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono le riparazioni straordinarie di notevole entità, devono essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio ai sensi dell'art. 1136 del C.C., nonché con gli altri quorum di legge, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli di cui agli articoli 1117 ter, 1120 e 1122 bis C.C..

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se presenti almeno 1/3 dei partecipanti al Condominio ed almeno 1/3 del valore dell'edificio espresso in millesimi; saranno valide le delibere approvate con i quorum di cui al terzo comma dell'art. 1136 C.C..

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.



Con riferimento alle riunioni di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 8, i suddetti quorum andranno calcolati con riferimento ai condomini del singolo edificio e/o scala.

#### ART. 10 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

I condòmini possono impugnare dinnanzi all'Autorità Giudiziaria le deliberazioni dell'Assemblea stessa entro 30 giorni dalla data della riunione o, per gli assenti, dalla data del ricevimento della copia del verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini ma sono dagli stessi impugnabili se contrarie alla legge o al Regolamento del Condominio con ricorso, da proporsi entro il termine decadenziale di 30 giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, all'Autorità Giudiziaria, che può ordinare la sospensione del provvedimento.

#### ART. 11 - AVVIO GESTIONE CONDOMINIO

L'Assemblea per l'avvio della gestione del Condominio sarà tenuta dal Fondo Hestia e provvederà all'approvazione del presente regolamento, all'approvazione del primo preventivo della gestione (incluso l'eventuale fondo cassa), nonché alla nomina dell'Amministratore.


L'assemblea autorizzerà altresì l'amministratore a subentrare nel rapporto di lavoro del portiere, così come dovuto ai sensi dell'art. 130 ccnl per dipendenti da proprietari di fabbricato ed a non recedere da tale rapporto di lavoro per i successivi 36 mesi, fatti salvi i casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

### CAPITOLO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZI E/O MANUTENTIVI DA PARTE DEI CONDOMINI

#### Art. 12 - INTERVENTI EDILIZI E/O MANUTENTIVI DA PARTE DEI CONDÒMINI

Fermo il divieto previsto dall'art. 1122 C.C., nel caso in cui le unità immobiliari debbano essere oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al Condomino che deve operare gli interventi di manutenzione viene fatto obbligo di:

- a) rispettare i carichi statici di progetto, le normative edilizie ed i regolamenti comunali in materia;
- b) rispettare i requisiti acustici di progetto secondo le normative di legge vigenti e le normative UNI;
- c) assumere ogni precauzione per limitare i disagi conseguenti all'esecuzione di lavori che causino rumore e transito nel Condominio di persone esterne, rispettando gli orari stabiliti dalle normative Comunali, il buon senso e le regole per la civile convivenza;
- d) relativamente agli impianti di sollevamento persone si precisa che gli stessi non possono essere utilizzati per il trasporto di materiali: ove presenti, dovranno esse utilizzati esclusivamente i montacarichi.
- e) è fatto divieto di occupare le aree comuni con materiali, se non solo temporaneamente ovvero per il solo tempo necessario a portare i materiali nell'unità interessata dalle opere ovvero per rimuoverli;
- f) il Condomino committente dei lavori è altresì responsabile e dovrà curare la pulizia delle aree comuni oggetto del transito di uomini, materiali e mezzi;
- g) ciascun Condomino, prima di iniziare le proprie opere, è obbligato a comunicare e documentare all'Amministratore eventuali danni dallo stesso riscontrati sulle parti comuni dell'Immobile, procedendo se ritenuto opportuno alla redazione di appositi verbali in contraddittorio; in caso contrario, e comunque per i danni ai beni comuni che fossero rilevati a fine opere dall'Amministratore e/o dai suoi incaricati ed imputabili ai lavori eseguiti dal singolo Condomino, il Condominio - qualora l'interessato non vi provveda autonomamente ed a proprie cure e spese entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'Amministratore - procederà alla riparazione ed al ripristino dello stato dei beni comuni ante-lavori, agendo in danno del Condomino ed addebitando allo stesso le inerenti opere, previa adeguata comunicazione ed informazione al Condomino in merito alle spese sostenute;
- h) con almeno 7 (sette) giorni di preavviso rispetto alla data d'inizio dei lavori, è fatto obbligo al Condomino di informare l'Amministratore circa l'intenzione di eseguire l'intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, individuandone l'oggetto e le lavorazioni principali e di comunicare i seguenti dati:
  - ✓ riferimenti del provvedimento autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale (se previsto per le opere da eseguire);



9

- ✓ nominativo, riferimento e recapiti delle ditte appaltatrici delle opere e della direzione lavori;
- ✓ data di inizio e di fine lavori;
- ✓ gli estremi della polizza assicurativa del cantiere ed ogni altra informazione e/o dati rilevante.

Inoltre, l'esecuzione delle opere edilizie di cui sopra, comporterà l'onere del condomino committente dei lavori, di fornire copia del titolo abilitativo all'Amministratore, affinché possa annotarlo nel fascicolo tecnico dell'Immobile.

Il Condominio o il direttore lavori da esso incaricato dovrà convenire con l'Amministrazione le modalità di esecuzione dei lavori con riferimento all'utilizzo e/o occupazione delle parti comuni del Condominio con materiali e/o attrezzature, incluse le misure di sicurezza e/o precauzionali necessarie per prevenire danni a cose e/o persone.

## CAPITOLO 4 - L'AMMINISTRATORE

### ART. 13 - REQUISITI

L'Amministratore:

- deve disporre di una struttura tecnica adeguata e garantire sopralluoghi diurni periodici al fine di verificare il costante e regolare funzionamento dei servizi comuni, ove necessari;
- qualora deliberato in Assemblea deve essere in grado di presentare al Condominio, una fideiussione assicurativa in corso di validità di valore pari alla metà del preventivo del 1° esercizio, per il primo anno di attività e pari al valore della giacenza media su conto corrente bancario del Condominio per gli anni di attività successivi al primo. Tale fideiussione sarà conservata da un rappresentante del Condominio indicato dall'Assemblea tra i consiglieri.

### ART. 14 - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE – DURATA IN CARICA

L'Amministratore del Condominio è nominato dall'Assemblea; la durata dell'incarico è disciplinata dall'art. 1129, 10° comma C.C..

L'Amministratore dimissionario o revocato ha l'obbligo di rendere conto della sua gestione e deve in ogni caso consegnare al successore i documenti e quant'altro inerente alla gestione, entro un mese dalla presentazione delle dimissioni o dalla revoca.

In caso di rinuncia volontaria al mandato, l'Amministratore sarà tenuto a curare l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Amministratore da parte dell'Assemblea.

### ART. 15 - ATTRIBUZIONI

L'Amministratore ha le competenze di cui all'art. 1130 C.C. e dovrà espletare tutte le incombenze ed i compiti di cui agli artt. 1129, 1130 e 1130 bis C.C., dovendo in particolare redigere e conservare i registri di cui agli artt. 1130 e 1130 bis C.C. Inoltre, gli competono le seguenti attribuzioni:

- a) provvede alla convocazione dell'Assemblea, all'esecuzione delle deliberazioni e ad assicurare l'osservanza del Regolamento;
- b) compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno, il progetto di ripartizione delle stesse, il rendiconto della gestione dell'anno precedente e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- c) provvede, previa approvazione del preventivo di spesa da parte dell'assemblea, all'assicurazione del Condominio che includa:
  - i danni catastrofali (costo di ricostruzione);
  - i danni ed i rischi dell'incendio per gli impianti ed i servizi comuni dell'Immobile e dello scoppio e dell'acqua condotta;
  - i rischi della responsabilità civile verso terzi;
  - eventuali coperture da altri rischi complementari;
 e riscuote i contributi e le indennità di assicurazione assunte alle rispettive scadenze;
- d) provvede a mantenere in vigore ed a gestire i contratti per la fornitura delle utenze, occupandosi di allacciamenti / dismissioni secondo necessità;

- e) provvede alla gestione dei servizi comuni, stabilisce le modalità, gli orari e i turni per l'uso dei servizi comuni; raccoglie i reclami dei condòmini o inquilini, in materia di rapporti comunitari;
- f) ha la rappresentanza legale del Condominio, ai sensi dell'Art.1131 del Codice civile;
- g) svolge i compiti che gli saranno di volta in volta affidati con apposita deliberazione dell'Assemblea;
- h) provvede – occorrendo coattivamente a norma dell'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e sempre che non intenda avvalersi della procedura di messa in mora – alla riscossione dei contributi dovuti dai Condomini;
- i) provvede al pagamento delle spese gestionali;
- i) stipula i contratti di fornitura ed appalto per opere, lavori e servizi di interesse condominiale; direttamente per le voci e con le ditte indicate nei preventivi ordinari gestionali approvati dall'assemblea e, per le voci straordinarie, previa delibera assembleare e sentiti i consiglieri;
- j) provvede alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, degli obblighi contributivi e fiscali delle ditte che eseguono appalti per opere, lavori e servizi di interesse condominiale;
- k) provvede alla denuncia annuale fornitori all'anagrafe tributaria (quadro AC del modello Unico);
- l) compie tutti gli atti che abbiano per scopo la conservazione ed i diritti inerenti al Condominio ed alle parti comuni, comprese le azioni possessorie di denuncia di nuova opera e di danno temuto, con particolare riferimento ad ogni necessaria attività finalizzata ad evitare l'occupazione delle parti comuni coperte e scoperte da persone e/o cose ed a consentire, sulle medesime, il libero esercizio della servitù di passaggio, fermo l'obbligo di darne notizia, senza indugi, all'Assemblea;
- m) cura, con particolare diligenza, la pulizia e la manutenzione delle parti comuni coperte e scoperte e del giardino comune;
- n) conserva i libri dei verbali delle assemblee, i registri di cassa, l'elenco dei proprietari con le generalità, domicilio e residenza e relativi recapiti telefonici, nonché gli estremi del titolo di acquisto e l'inventario delle cose mobili di proprietà comune;
- o) provvede al pagamento dei tributi locali sulle parti comuni (tassa rifiuti, passi carrai, etc.);
- p) provvedere all'applicazione ed alla riscossione delle sanzioni attribuibili ai condòmini con riferimento al successivo art. 27.

Per l'esecuzione del suo mandato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'Amministratore è demandato il compito di ispezionare o far ispezionare da incaricati di sua fiducia in qualunque tempo, i locali di proprietà divisa ed indivisa, gli impianti dell'acqua, le condutture di scarico e la rete delle fognature per accertarsi dello stato degli impianti comuni e per provvedere ai lavori necessari nell'interesse del Condominio e dei singoli Condòmini salvo il diritto alla rivalsa per danni nei confronti del responsabile.

Nel caso in cui per la buona conservazione dello stabile fosse necessario fare eseguire lavori di carattere urgente ed indifferibile, l'Amministratore ha la facoltà di provvedervi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, riferendone nel corso della prima assemblea disponibile.

#### ART. 16 - CONTO CORRENTE BANCARIO

L'Amministratore provvederà, all'atto della prima nomina, all'apertura di un conto corrente bancario intestato al Condominio.

Tutti gli incassi e tutti i pagamenti relativi alla gestione del Condominio dovranno essere veicolati su detto conto corrente bancario intestato al Condominio e gestito dall'Amministratore.

Qualora l'Assemblea del Condominio deliberasse in merito, l'Amministratore dovrà aprire e gestire, con spese a carico del Condominio, un sito internet atto a consentire agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di documenti relativi alle entrate ed alle uscite condominiali ed ai verbali dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 71 ter disp. att. C.C..

L'Assemblea potrà deliberare in ordine ai documenti da rendere visibili (ai soli Condòmini) nel sito internet.

#### ART. 17 - DOCUMENTI DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore conserva, oltre a quanto previsto dagli artt. 1129, 1130 e 1130 bis C.C., i seguenti documenti:

- a) il registro dei verbali delle Assemblee;
- b) il libro di cassa delle entrate e delle uscite;



- c) un elenco dei proprietari con le loro generalità e le indicazioni del domicilio e della residenza qualora non abbiano la dimora abituale nel fabbricato;
- d) un tipo planimetrico per ogni piano dell'immobile;
- e) gli schemi degli impianti tecnologici;
- f) i documenti necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Immobile;
- g) I documenti obbligatori per Legge.

#### **ART. 18 - OBBLIGATORIETA' DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

I provvedimenti presi dall'Amministratore sono obbligatori per tutti i condòmini interessati e sono altresì impugnabili, davanti all'Assemblea, ai sensi dell'art. 1133 C.C..

#### **ART. 19 - COMPENSI**

A titolo di compenso per le sue prestazioni l'Amministratore percepirà un emolumento annuale che sarà proposto ed approvato in sede assembleare. Inoltre, avrà diritto al rimborso delle vere e proprie anticipazioni per spese vive purché adeguatamente documentate.

### **CAPITOLO 5 - CONSIGLIERI**

#### **ART. 20 - NOMINA DEI CONSIGLIERI**

È facoltà dell'Assemblea del Condominio nominare dei Consiglieri determinandone il numero. I Consiglieri restano in carica per un esercizio di gestione e, comunque, fino a sostituzione e sono rieleggibili.

I Consiglieri hanno funzione consultiva dell'Amministratore ed esercitano il controllo amministrativo e contabile della gestione, riferendo all'Assemblea. I Consiglieri, insieme all'Amministratore, costituiscono il Consiglio di Condominio al quale l'Assemblea può delegare specifici compiti.

L'Assemblea può attribuire ai Consiglieri la facoltà di revisionare i conti del Condominio, anche per annualità precedenti e, a tal fine, potrà nominare un esperto revisore dei conti.

L'attività svolta dai membri del Consiglio di Condominio è gratuita, salvo il riconoscimento delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, e comunque i Consiglieri non hanno potere per spese o acquisti, salvo casi specifici autorizzati dall'Assemblea.

### **CAPITOLO 6 – ATTI DELL'AMMINISTRATORE**

#### **ART. 21 - GESTIONE DEL CONDOMINIO RIPARTO, RENDICONTO E FONDO SPESE**

L'esercizio si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Saranno redatti dall'Amministratore e sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria, un preventivo delle spese, un prospetto di riparto delle stesse e il rendiconto dell'esercizio che si chiude.

La somma risultante a debito delle singole proprietà in proporzione ai millesimi di proprietà o di gestione dovrà essere dalla stessa corrisposta entro 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione dell'Amministratore. Per tutto il tempo del mancato adempimento, per qualunque somma dovuta al Condominio, il proprietario in mora sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora sulle somme dovute in misura corrispondente a quanto indicato al successivo articolo 27.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni richiesta dell'Amministratore, questi dovrà emettere a carico dei ritardatari una tratta con spese comprensiva di interessi e spese accessorie e in caso di mancato pagamento dovrà affidare la pratica ad un legale per il recupero del credito.

Poiché l'Amministratore non è tenuto ad anticipare le somme a carico dei proprietari, qualora per il mancato pagamento da parte degli interessati non potessero essere pagate le bollette per i vari consumi ricadrà sui soli proprietari morosi la responsabilità per l'eventuale sospensione dei servizi.

Gli eventuali residui attivi risultanti dal rendiconto saranno devoluti all'esercizio successivo a quello da cui risultano.

Con i versamenti dei proprietari si costituisce il fondo comune per spese ordinarie.

I Condomini avranno anche facoltà di deliberare l'accantonamento annuale di un fondo spese straordinarie da utilizzare secondo necessità e comunque dietro apposita delibera assembleare.

#### ART. 22 - 1° ESERCIZIO FINANZIARIO – NORMA TRANSITORIA

L'amministrazione condominiale per la porzione di anno in cui è depositato il presente regolamento e per l'intero anno successivo al deposito, sarà gestito direttamente dal "FONDO HESTIA".

Per le mansioni esercitate in qualità di Amministratore, il "FONDO HESTIA" o chi per essa, avrà diritto al compenso, che non sarà inferiore a quello previsto da norme ed usi.

Con la costituzione del Condominio il "FONDO HESTIA", o chi per esso svolgerà la funzione di Amministratore, provvederà alle volture delle utenze, all'assicurazione civile ed a tutti gli atti amministrativi connessi al complesso immobiliare, nonché all'assunzione, ove esistente, del portiere alle dipendenze del costituito condominio alle stesse condizioni già in essere con il FONDO HESTIA.


Per tale esercizio competeranno al "FONDO HESTIA" la determinazione preventiva, il riparto ed il richiamo delle quote di concorso alle spese di gestione del complesso condominiale che, debitamente notificate a tutti i Condomini, sortiranno i medesimi effetti di un preventivo e riparto assemblearmente approvati e salvo conguaglio in sede di rendiconto.

### CAPITOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO

#### ART. 23 - DIVIETI

Tutti i Condomini sono tenuti ad osservare quanto segue. È vietato:

1. occupare, anche temporaneamente, con sistemazioni provvisorie o con oggetti mobili di qualsiasi specie, le aree condominiali e in genere i locali e gli spazi di proprietà ed uso comune;
2. impedire o limitare l'uso dei beni o impianti comuni da parte di altri Condomini;
3. tenere sui balconi materiale a vista in modo disordinato o quanto altro possa offendere il senso dell'estetica e dell'ordine;
4. collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi, senza che siano saldamente fissati alla struttura;
5. apportare qualsiasi modifica stabile o provvisoria ai prospetti ed alle facciate dell'immobile come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: installazione di strutture per il sostegno delle piante rampicanti poste in corrispondenza dei parapetti del balcone, installazione di gruppi refrigeranti o macchine di impianti tecnologici a vista (è consentito il posizionamento a terra ed in aderenza del muro perimetrale o dei parapetti laterali), installazione di tende, zanzariere e/o strutture atte a rendere i balconi degli spazi chiusi di modello e colore diverso da quello approvato dall'Assemblea del Condominio;
6. arrecare disturbo agli altri condomini, specie nelle ore di riposo diurno e notturno. Tra le ore 13 e le ore 15 e tra le ore 23 e le ore 8, qualsiasi rumore o suono (incluso quelli causati da elettrodomestici quali televisori, lavatrici, asciugatrici, radio, impianti hi-fi, etc.), naturale o artificiale, dovrà essere attenuato in modo tale da non arrecare alcun pregiudizio ai vicini. Gli strumenti musicali potranno essere utilizzati esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 dei giorni feriali;
7. gettare qualsiasi oggetto ovvero versare liquidi di qualsiasi natura dai balconi o dalle finestre;
8. sostituire o modificare, in tutto o in parte, gli infissi esistenti con materiali diversi da quelli approvati dall'Assemblea Condominiale e, comunque, non coordinati con le linee architettoniche e le colorazioni dell'immobile, oltre al rispetto delle disposizioni di cui alla normativa ed allo strumento urbanistico vigenti;
9. ai sensi della vigente normativa, fumare negli spazi condominiali chiusi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli androni di ingresso, i locali seminterrati e gli ascensori;
10. destinare i propri beni a qualunque uso che sia contrario alla legge, alla decenza e alla sicurezza;
11. installare insegne luminose o targhe nelle parti comuni, sulle facciate e sul tetto, ad eccezione delle targhette alle porte degli appartamenti e delle unità ad uso commerciale e direzionale, fermo restando il



A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the left of the signature is a circular stamp, likely the official seal of the condominium administration, which is partially obscured by the signature. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

diritto al mantenimento o nuova installazione - a titolo gratuito - di tutte le targhe ed Insegne ritenute utili dal Fondo Hestia, per la visualizzazione commerciale delle porzioni immobiliari oggetto di vendita. Al fine di garantire il mantenimento dell'estetica dell'Immobile, l'Amministratore su richiesta da parte dei Condomini, potrà installare un totem in linea con il design dell'ingresso e del citofono: detto totem andrà a contenere tutte le targhe professionali dei Condomini, che dovranno essere di egual misura, forma e materiale;

12. destinare ogni sorta di locale per uso deposito di materiali infiammabili, esplosivi o emananti esalazioni nocive o sgradevoli, quali, a titolo esemplificativo archivi cartacei, batterie, vernici, bombole di gas, taniche di benzina, alcool e altri liquidi infiammabili, ecc.;
13. in rispetto dell'Art. 1138 C.C., è vietato tenere sulle terrazze ed in ogni altro locale di proprietà singola esclusiva animali non domestici. Per quanto riguarda il mantenimento degli animali domestici all'interno dei locali di proprietà dei Condomini è necessario fare in modo che non arrechino disturbo agli altri Condomini, è obbligatorio attenersi a tutte le norme igienico sanitarie e condurre gli animali domestici nelle parti comuni con guinzaglio e museruola;
14. gettare negli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e dei pluviali materiali solidi o fibrosi onde evitare di ostruire gli scarichi, ovvero sostanze detersive dannose che rallentino la biodegradazione dei liquami;
15. gettare immondizie in tutte le parti comuni, in particolare mozziconi di sigarette dai balconi e dalle finestre, nonché depositare sacchi di immondizia negli spazi comuni non appositamente destinati;
16. depositare materiale di qualsiasi genere negli spazi adibiti a ricovero degli impianti tecnologici dell'Immobile;
17. posteggiare biciclette, monopattini ed ogni altro mezzo di trasporto fuori dagli spazi a ciò destinati e, in particolare, nel vano scala, sui pianerottoli ai vari piani e in prossimità dello sbarco ascensore a tutti i piani;
18. posteggiare automobili, ciclomotori, carrozzine ed ogni altro mezzo di trasporto fuori dagli spazi a ciò destinati nell'ambito del Condominio e comunque in tutte le zone comuni evidenziate nelle planimetrie già allegate al presente Regolamento; in caso di violazione di detto divieto, il trasgressore sarà soggetto per ogni singola violazione, alla sanzione di cui al successivo art.27 (ex art.70 dlsp. att. c.c.) nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea di Condominio;
19. il parcheggio delle biciclette dovrà avvenire in modo ordinato, nel rispetto delle aree dedicate e delimitate da apposite rastrelliere; è vietato lasciare negli stalli biciclette in evidente stato di usura per periodi superiori a 30 (trenta) giorni. In detti casi, l'Amministratore, dopo aver inoltrato una comunicazione a tutti i Condomini con richiesta di rimozione, trascorsi 10 (dieci) giorni, è autorizzato a procedere alla rottamazione del ciclo ed al successivo riaddebito delle spese a tutti i Condomini.
20. installare singole antenne paraboliche e radio;
21. alimentare elettricamente qualsiasi tipo di elettrodomestico e/o caricabatterie nell'ambito dei locali comuni e/o di proprietà privata (ad esempio cantine) qualora la fornitura di energia elettrica sia allacciata al contatore delle parti comuni;
22. utilizzare le parti comuni dell'Immobile, come meglio evidenziate nelle allegate planimetrie, per qualsiasi scopo domestico quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stenditoio, barbecue, giochi vari, feste di compleanno, piscine mobili o fisse, etc.;
23. installare e/o utilizzare ogni sorta di manufatto fisso o mobile sui balconi/terrazzi e sui lastrici solari di proprietà esclusiva che possano pregiudicare la stabilità degli stessi;
24. intervenire con tecnici privati sull'Impianto centralizzato. È necessario richiedere un intervento al tecnico condominiale mediante l'Amministratore che, ad intervento eseguito, provvederà ad addebitare la spesa tra i costi personali;
25. stendere ad asciugare biancheria che fuoriesca dalla ringhiera dei propri balconi. La stenditura della biancheria deve essere fatta all'interno del proprio balcone/terrazzo in modo da non compromettere l'estetica dello stabile e con gli opportuni accorgimenti, per evitare danni e/o disturbo alle persone sottostanti e nel rispetto delle norme di comune uso sul decoro urbano.

## ART. 24 – OBBLIGHI

1. Ogni Condomino deve notificare all'Amministratore il proprio domicilio, in difetto di che si intenderà domiciliato, agli effetti del presente regolamento, nei locali di sua proprietà.
2. In caso di trasferimento di proprietà il Condomino cedente è tenuto:
  - a comunicare all'Amministratore le generalità e l'Intestazione formale del nuovo proprietario;
  - a comunicare le eventuali variazioni, anche parziali, nella suddetta intestazione formale delle proprietà esclusive e, in particolare, le generalità degli aventi causa, il tutto obbligatoriamente a mezzo della presentazione all'Amministratore di copia conforme del rogito notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata). I documenti prodotti in esecuzione del presente obbligo rimarranno conservati agli atti del Condominio;
  - a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto del presente regolamento e le tabelle millesimali, che dovranno essere richiamate nell'atto di trasferimento;
  - il Condomino subentrante è tenuto solidalmente col predecessore al pagamento dei contributi e delle quote condominiali;
  - i contributi versati dai Condomini nel fondo comune non sono ripetibili: in caso di subentro di altro titolare, le parti interessate provvederanno, fra di esse, all'eventuale conguaglio.
3. Ogni Condomino o utilizzatore (in caso di unità concesse in godimento a terzi) che si assenta per lungo tempo è invitato a comunicare il proprio recapito a persona di fiducia o all'Amministratore stesso così che, in caso di necessità, sia possibile intervenire per riparazione di eventuali guasti che arrechino danno sia ai singoli condomini, sia alle parti comuni.
4. Tutti i Condomini, pena il risarcimento del danno, sono obbligati a:
  - concorrere alle spese necessarie per la conservazione, manutenzione, ricostruzione e il godimento dei beni e degli impianti comuni, nonché per la prestazione dei servizi condominiali. Ai sensi dell'articolo 1118 c.c. non è ammessa la rinuncia al diritto spettante ai condomini sui beni o impianti comuni, al fine di sottrarsi alle relative suddette spese. Con riferimento alla ripartizione di tali spese, sono fatte espressamente salve le eccezioni stabilite dal presente regolamento;
  - in caso di frazionamento della porzione di piano di proprietà esclusiva, comunicare l'entità della quota millesimale di valore da assegnarsi a ciascuna frazione, restando in ogni caso invariato il valore attribuito originariamente all'unità immobiliare oggetto del frazionamento. Tale quota sarà da considerarsi definitivamente attribuita, a ogni effetto di legge, alle porzioni immobiliari risultanti dal frazionamento, con espresso obbligo, per il Condomino che effettua il frazionamento, di ottenere corrispondente e pieno consenso espresso da parte dei suoi eventuali aventi causa;
  - consentire con tempestività, a semplice richiesta dell'Amministratore e previo accordo su orari e modalità, l'accesso all'interno delle proprietà esclusive al fine di procedere alle constatazioni e ai controlli necessari per la manutenzione dei beni e impianti comuni, e, qualora necessario, anche l'esecuzione dei necessari lavori all'interno della porzione di piano esclusiva per i suddetti scopi;
  - conservare in buono stato i balconi e le terrazze di pertinenza delle unità immobiliari, queste ultime aventi, tra l'altro, funzione di lastrico solare per le unità immobiliari sottostanti, mediante pulizia degli eventuali imbocchi dei pluviali di scarico delle acque piovane, pilette di scarico o similari, ancorché complete di griglie o ferma foglie, che potrebbero formare oggetto di occlusione da detriti di varia natura e, conseguentemente, causa di infiltrazioni d'acqua;
  - i corpi illuminanti nonché gli eventuali armadi atti a contenere gli impianti tecnologici, entrambi presenti sui balconi, sono da intendersi parte integrante dell'estetica dell'Immobile, la cui manutenzione è da intendersi a cura e spesa del proprietario della singola unità immobiliare. In caso di rottura, il Condomino dovrà provvedere all'immediato rimpiazzo con un prodotto identico (o nel caso in cui il prodotto risultasse fuori produzione, alla sostituzione con uno similare approvato dall'Amministratore e dai Consiglieri);
  - prima di intervenire su parti comuni e/o su parti integranti dell'estetica dell'Immobile, i Condomini devono obbligatoriamente interpellare l'Amministratore. Quest'ultimo secondo la diligenza del buon padre di famiglia provvederà a dare il benestare o il diniego; per interventi e richieste di natura straordinaria, provvederà a chiedere il parere della maggioranza in sede assembleare.



*Damico Gianni*

#### **ART. 25 - LAVORI ESEGUITI SULLE COSE COMUNI**

Ogni Condomino è tenuto, a richiesta dell'Amministratore e previo avviso, a consentire che nell'interno dei locali di sua proprietà si proceda alle verifiche e ai lavori che si debbono eseguire sugli impianti comuni, salvo diritto al risarcimento dei danni che possano derivargli.

I singoli Condomini dovranno permettere il passaggio dei cavi e condutture che si rendesse necessario eseguire nell'interesse del Condominio.

In caso di particolare urgenza e sempre che non sia possibile interessarne l'Amministratore, ciascun Condomino ha diritto di far eseguire lavori sulle parti comuni dello stabile e ha diritto, ai sensi dell'art. 1134 C.C., al rimborso della minor somma fra quella spesa e quella corrispondente al valore dell'opera ordinata.

#### **ART. 26 - ALIENAZIONI E FRAZIONAMENTI**

Ogni Condomino che cede la proprietà o altro diritto reale relativo alla propria unità immobiliare è tenuto ad osservare quanto disposto dal precedente Art. 4 del presente Regolamento e ad effettuare le comunicazioni e ad inviare copia del titolo ai sensi dell'art. 63 ultimo comma disp. att. C.C..

Gli aventi causa sono tenuti in solido con il "dante causa" a rispondere degli eventuali debiti di quest'ultimo verso l'Amministratore nonché di accettare e uniformarsi a tutte le norme del presente Regolamento.

Il presente Regolamento sarà richiamato in tutti gli atti di trasferimento.

Qualora il trasferimento sia effettuato per quote, le parti dovranno procedere alla conseguente e proporzionale divisione delle quote millesimali comunicandole all'Amministratore.

#### **Art. 27 - MOROSITA' E SANZIONI**

Il Condomino è costituito in mora senza necessità di previa comunicazione per il solo fatto del mancato pagamento alla scadenza stabilita delle quote da lui dovute e deliberate in assemblea.

Ogni versamento in acconto, anche se accettato, non può essere imputato che al debito più antico. Il ricavo dell'applicazione di eventuali sanzioni comminate per morosità sarà devoluto al fondo di riserva per le spese straordinarie ed in sua mancanza al fondo comune.

Per tutte le infrazioni al presente regolamento di condominio (Art.70 disp. att. c.c.), nel caso di secondo richiamo, l'Assemblea, con le maggioranze di cui al 2° comma dell'art. 1136 del C.C., potrà stabilire l'irrogazione di una sanzione economica.

### **CAPITOLO 8 – GIURISDIZIONE**

#### **ART. 28 - FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento, si riconosce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

### **CAPITOLO 9 – RIPARTO DELLE SPESE E CRITERI DI STUDIO E REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI**

Il diritto di ciascun Condomino sui beni di proprietà e/o di uso comune, quali risultano ai sensi del presente Regolamento, è proporzionale al valore delle unità immobiliari di cui è proprietario o titolare di altro diritto reale.

Le modalità ed i criteri di riparto delle spese condominiali sono descritte nelle clausole seguenti.

Sono state redatte tante tabelle millesimali quanti sono gli impianti e le parti del Condominio a servizio di tutti o alcuni Condomini ed agli stessi, che ne traggono quindi utilità, saranno addebitati i relativi costi di manutenzione in misura proporzionale all'effettivo godimento che ciascun Condomino può farne.

La quota di comproprietà delle singole unità sulle parti comuni è determinata e la partecipazione delle medesime alle spese avverrà, secondo quanto previsto in merito ai criteri di redazione delle quote millesimali specificate nella relazione tecnica di dettaglio allegata al presente Regolamento, unitamente alle tabelle millesimali, sotto lettera "B".

Si allegano al presente Regolamento sotto la lettera "B" le Tabelle Millesimali e loro modalità di utilizzo.

## CAPITOLO 10 - NORME TRANSITORIE

In forza del mandato irrevocabile con rappresentanza a titolo non oneroso, ai sensi del 2° comma dell'art.1723 c.c. incluso nei singoli atti di compravendita, fintanto che non sarà portata a termine la vendita di tutte le unità immobiliari di proprietà del Fondo Hestia, quest'ultimo avrà facoltà di procedere unilateralmente al deposito di atti modificativi, rettificativi e/o esplicativi del presente Regolamento e delle relative tabelle millesimali, che si rendessero necessari per modifiche intervenute nella composizione dei beni che formano il Condominio (es. fusioni e/o frazionamenti di unità immobiliari) e/o per altre esigenze che l'esperienza dei primi periodi di gestione condominiale rendessero palesi e/o per procedere alla correzione di errori materiali e/o formali nello stesso contenuti, fermo restando che l'esercizio di tale facoltà non potrà in alcun modo ledere i diritti acquisiti dai singoli condomini.

A titolo esemplificativo, il Fondo Hestia avrà la facoltà di eseguire direttamente varianti alla conformazione, all'uso ed alla destinazione dei beni (o parte di essi) e relativi impianti di cui esso sia ancora proprietario, nonché di realizzare lavori sulle parti comuni dell'immobile.

L'esercizio di tali facoltà non potrà mai dare diritto a corrispettivo alcuno in favore di chicchessia e sarà svolto nei limiti consentiti dalle norme di legge vigenti.

## CAPITOLO 11 - NORME FINALI

### Art. 29 - CONTROVERSIE

Nell'evenienza di vertenze o di dissidi tra Condomini ovvero fra questi e l'Amministratore anche in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento, ciascuna parte interessata dovrà rivolgersi alla competente associazione della proprietà edilizia nel tentativo di giungere ad una soluzione amichevole prima di interessare i competenti uffici giudiziari.

### Art. 30 - SEPARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER LITI

Nell'eventualità che l'Amministratore nell'ambito delle competenze attribuitegli in base al presente Regolamento o l'Assemblea abbiano disposto di intentare azione legale o di resistere in giudizio, il Condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza dando avviso all'Amministratore entro trenta giorni da quello in cui il Condominio ha avuto notizia dell'iniziativa.

Qualora l'esito della causa fosse favorevole al Condominio e ne derivano dei vantaggi anche al dissenziente, questi sarà tenuto a concorrere alle spese sostenute che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

### Art. 31 – CESSIONE IN GODIMENTO DELLE PROPRIETA' INDIVIDUALI

Nel rispetto di quanto disposto dal precedente Art. 4 del presente Regolamento, ogni Condomino dovrà inserire nel contratto di cessione in godimento (locazione, comodato, affitto, etc.) a terzi dell'unità immobiliare di sua proprietà, l'obbligo del pieno rispetto di tutte le disposizioni del presente Regolamento. Il Condomino sarà comunque responsabile in solido con l'utilizzatore per tutte le eventuali azioni od omissioni commesse da quest'ultimo in violazione del presente Regolamento. Il Condomino è obbligato inoltre alla comunicazione preventiva all'Amministratore dei nominativi degli utilizzatori delle unità immobiliari concesse in godimento a terzi.



17

### Art. 32 - RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE

Per quant'altro non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni degli articoli del codice civile relativi al condominio negli edifici, così come aggiornato in base alla Legge 220/2012 in vigore dal 18/06/2013.

### CAPITOLO 12 – ALLEGATI

Al presente Regolamento di Condominio sono allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

1. ALLEGATO "A"      PLANIMETRIE DEI PIANI DELL'IMMOBILE CON INDIVIDUAZIONI DEGLI SPAZI COMUNI
2. ALLEGATO "B"      TABELLE MILLESIMALI
3. ALLEGATO "C"      ESTRATTO DI MAPPA




Handwritten signature: *Domenico Bonini*

Circular notary seal: *NOTAIO DI VITTORIO VENETO*

**ALLEGATO A**



*Bucini & Scamarcio*



Inquadramento  
Parti Comuni

382

380

NEGOZI

61

Accesso  
Carrajo

Accesso  
Carrajo  
Accesso  
Pedonale

Accesso  
Carrajo

4A

52

4C

63

497

4B

65

BOX INT.

68

1871

8A

Accesso  
Carrajo  
1.40.92

8B

69

8C

Gaetano



711

70


74



*Antonio Janni*




*Daniele Giamini*



**BOX** Piano Interrato  
**U.I.**  **P.C.** 




*[Handwritten signature]*  
 Daniele Formica




4A	Piano Interrato	
	U.I.	
	P.C.	


*Antonio Giamberini*



**4A Piano Terra**  
 U.I. P.C.




**4A Piano Primo**  
 U.I. P.C.




**4A Piano Secondo**  
 U.I. P.C.


*Luca...*



**4A Piano Terzo**  
 U.I. P.C.




**4A Piano Quarto**  
 U.I. P.C.




**4A Piano Quinto**  
 U.I. P.C.

*Devedo Janini*




4B Piano Interrato  
 U.I. P.C.


*[Handwritten signature]*  
 Domenico Jona



**4B Piano Terra**  
 U.I. P.C.




**4B Piano Primo**  
 U.I. P.C.




**4B Piano Secondo**  
 U.I. P.C.


*Antonio Janni*




**4B Piano Terzo**  
 U.I. P.C.




**4B Piano Quarto**  
 U.I. P.C.



*Domènec Janer*




**4B Piano Quinto**  
 U.I. P.C.




8A Piano Interrato  
 U.I. P.C.


*Antonio Geronzi*




8A Piano Terra  
 U.I. P.C.



8A Piano Primo  
 U.I. P.C.




8A Piano Secondo  
 U.I. P.C.




8A Piano Terzo  
 U.I. P.C.


*[Handwritten signature and circular official stamp]*




**8A Piano Quarto**  
 U.I. P.C.



**8A Piano Sesto**  
 U.I. P.C.




**8A Piano Quinto**  
 U.I. P.C.




**8A Piano Settimo**  
 U.I. P.C.

*Luca Janni*




8B Piano Interrato  
 U.I. P.C.


 *Domenico Geronzi*




8B Piano Terra  
 U.I. P.C.



8B Piano Secondo  
 U.I. P.C.




8B Piano Primo  
 U.I. P.C.




8B Piano Terzo  
 U.I. P.C.

*Dario Gamba*




8B Piano Quarto

U.I. P.C.




8B Piano Sesto

U.I. P.C.




8B Piano Quinto

U.I. P.C.




8B Piano Settimo

U.I. P.C.




*Romeo Janani*




8C Piano Interrato  
 U.I. P.C.


*Dario Gianni*




**8C Piano Terra**  
 U.I. P.C.



**8C Piano Secondo**  
 U.I. P.C.




**8C Piano Primo**  
 U.I. P.C.




**8C Piano Terzo**  
 U.I. P.C.




*[Handwritten signature]*




8C Piano Quarto  
 U.I. P.C.



8C Piano Sesto  
 U.I. P.C.



8C Piano Quinto  
 U.I. P.C.



8C Piano Settimo  
 U.I. P.C.

*[Handwritten signature]*

# ALLEGATO B

COMPLESSO DI MILANO - VIA FORNI 72/74

TABELLE MILLESIMALI GENERALI

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
<b>NEGOZI</b>										
01	18	61	1	cat. C/1	NEG	T	89,340	-	2,743	2,839
02	18	61	1	cat. C/1	NEG	S1	13,211	-	0,406	0,420
03	18	61	701	cat. C/1	NEG	T	257,607	-	7,909	8,187
04	18	61	701	cat. C/1	NEG	S1	40,326	-	1,238	-
05	18	61	4	cat. C/1	NEG	T	89,317	-	2,742	2,839
06	18	61	4	cat. C/1	NEG	S1	12,897	-	0,396	-
07	18	61	5	cat. C/1	NEG	T	171,828	-	5,275	5,461
08	18	61	5	cat. C/1	NEG	S1	25,145	-	0,772	-
09	18	61	6	cat. C/1	NEG	T	171,290	-	5,259	5,444
10	18	61	6	cat. C/1	NEG	S1	26,197	-	0,804	-
11	18	61	7	cat. C/1	NEG	T	89,340	-	2,743	2,839
12	18	61	7	cat. C/1	NEG	S1	13,502	-	0,415	-
							<b>1.000,000</b>			
<b>SCALA 4A</b>										
							<b>MILLESIMI GENERALI PER SCALA</b>	<b>MILLESIMI SCALA E ASCENSORE</b>	<b>MILLESIMI PARTI COMUNI</b>	<b>MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa</b>
13	18	62	3	cat C/2	4A	S1	0,900	-	0,155	-
14	18	62	23	cat C/2	4A	S1	0,880	-	0,151	-
16	18	62	13	cat C/2	4A	S1	1,488	-	0,256	-
17	18	62	15	cat C/2	4A	S1	0,896	-	0,154	-
19	18	62	9	cat C/2	4A	S1	1,056	-	0,181	-
20	18	62	1	cat C/2	4A	S1	1,028	-	0,177	-
21	18	62	7	cat C/2	4A	S1	0,800	-	0,137	-
22	18	62	710	cat C/2	4A	S1	0,792	-	0,136	-
23	18	62	5	cat C/2	4A	S1	1,084	-	0,186	-
24	18	62	18	cat C/2	4A	S1	0,724	-	0,124	-
25	18	62	8	cat C/2	4A	S1	0,728	-	0,125	-
26	18	62	2	cat C/2	4A	S1	0,732	-	0,126	-


  
*Antonio Janni*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
27	18	62	708	cat C/2	4A	S1	0,852	-	0,146	-
28	18	62	24	cat C/2	4A	S1	1,032	-	0,177	-
29	18	62	20	cat C/2	4A	S1	0,876	-	0,151	-
30	18	62	16	cat C/2	4A	S1	0,876	-	0,151	-
31	18	62	12	cat C/2	4A	S1	0,876	-	0,151	-
32	18	62	19	cat C/2	4A	S1	1,252	-	0,215	-
33	18	62	4	cat C/2	4A	S1	0,568	-	0,098	-
35	18	62	706	cat C/2	4A	S1	0,952	-	0,164	-
36	18	62	704	cat C/2	4A	S1	0,876	-	0,151	-
37	18	62	14	cat C/2	4A	S1	0,736	-	0,126	-
38	18	62	702	cat C/2	4A	S1	0,644	-	0,111	-
39	18	62	6	cat C/2	4A	S1	0,620	-	0,107	-
40	18	62	1	cat. A/3	4A	T	33,695	-	5,790	5,994
41	18	62	2	cat. A/3	4A	T	35,491	-	6,099	6,313
42	18	62	3	cat. A/3	4A	T	44,036	-	7,567	7,833
43	18	62	4	cat. A/3	4A	T	23,966	-	4,118	4,263
44	18	62	5	cat. A/3	4A	1	47,216	36,388	8,114	8,399
45	18	62	6	cat. A/3	4A	1	25,786	23,654	4,431	4,587
46	18	62	7	cat. A/3	4A	1	41,647	33,077	7,157	7,408
47	18	62	8	cat. A/3	4A	1	38,991	31,499	6,700	6,936
48	18	62	9	cat. A/3	4A	2	49,464	46,056	8,500	8,799
49	18	62	701	cat. A/3	4A	2	27,190	32,822	4,672	4,837
50	18	62	709	cat. A/3	4A	2	43,492	42,508	7,474	7,736
51	18	62	12	cat. A/3	4A	2	40,847	40,936	7,019	7,266
52	18	62	13	cat. A/3	4A	3	51,972	55,879	8,931	9,245
53	18	62	14	cat. A/3	4A	3	28,174	41,740	4,842	5,012
54	18	62	15	cat. A/3	4A	3	45,076	51,782	7,746	8,018
55	18	62	16	cat. A/3	4A	3	43,102	50,607	7,406	7,667
56	18	62	703	cat. A/3	4A	4	54,301	65,596	9,331	9,659
57	18	62	18	cat. A/3	4A	4	29,330	50,759	5,040	5,217
58	18	62	19	cat. A/3	4A	4	46,948	61,227	8,068	8,351
59	18	62	20	cat. A/3	4A	4	45,056	60,103	7,743	8,015
60	18	62	705	cat. A/3	4A	5	56,269	75,098	9,669	10,009
61	18	62	707	cat. A/3	4A	5	30,839	59,990	5,299	5,486
62	18	62	23	cat. A/3	4A	5	49,420	71,030	8,493	8,791
63	18	62	24	cat. A/3	4A	5	46,424	69,249	7,978	8,258
							1.000,000	1.000,000		

*Antonio J. J. J.*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
SCALA 4B							MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
64	18	65	3	cat C/2	4B	S1	0,920	-	0,157	-
65	18	65	23	cat C/2	4B	S1	0,864	-	0,148	-
66	18	65	13	cat C/2	4B	S1	1,531	-	0,262	-
67	18	65	710	cat C/2	4B	S1	0,924	-	0,158	-
68	18	65	714	cat C/2	4B	S1	1,121	-	0,192	-
69	18	65	9	cat C/2	4B	S1	1,093	-	0,187	-
70	18	65	704	cat C/2	4B	S1	1,017	-	0,174	-
71	18	65	7	cat C/2	4B	S1	0,872	-	0,149	-
72	18	65	11	cat C/2	4B	S1	0,800	-	0,137	-
73	18	65	5	cat C/2	4B	S1	1,053	-	0,180	-
74	18	65	712	cat C/2	4B	S1	0,739	-	0,126	-
75	18	65	8	cat C/2	4B	S1	0,735	-	0,126	-
76	18	65	2	cat C/2	4B	S1	0,743	-	0,127	-
77	18	65	724	cat C/2	4B	S1	0,856	-	0,146	-
78	18	65	24	cat C/2	4B	S1	1,033	-	0,177	-
79	18	65	716	cat C/2	4B	S1	0,880	-	0,151	-
80	18	65	16	cat C/2	4B	S1	0,900	-	0,154	-
82	18	65	12	cat C/2	4B	S1	0,571	-	0,098	-
84	18	65	702	cat C/2	4B	S1	0,956	-	0,164	-
85	18	65	17	cat C/2	4B	S1	0,884	-	0,151	-
86	18	65	708	cat C/2	4B	S1	0,687	-	0,118	-
87	18	65	10	cat C/2	4B	S1	0,699	-	0,120	-
88	18	65	6	cat C/2	4B	S1	0,627	-	0,107	-
89	18	65	706	cat C/2	4B	S1	0,145	-	0,025	-
90	18	65	703	cat. A/3	4B	T	33,385	-	5,711	5,912
91	18	65	2	cat. A/3	4B	T	35,901	-	6,141	6,357
92	18	65	3	cat. A/3	4B	T	44,018	-	7,530	7,795
93	18	65	705	cat. A/3	4B	T	24,006	-	4,107	4,251
94	18	65	5	cat. A/3	4B	1	47,160	36,336	8,068	8,351
95	18	65	6	cat. A/3	4B	1	26,043	23,798	4,455	4,612
96	18	65	7	cat. A/3	4B	1	41,329	32,874	7,070	7,319
97	18	65	8	cat. A/3	4B	1	39,248	31,638	6,714	6,950
98	18	65	9	cat. A/3	4B	2	49,495	46,057	8,467	8,765



*Benigno Geronzi*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
99	18	65	10	cat. A/3	4B	2	27,281	32,867	4,667	4,831
100	18	65	11	cat. A/3	4B	2	43,290	42,372	7,406	7,666
101	18	65	12	cat. A/3	4B	2	41,120	41,084	7,034	7,282
102	18	65	13	cat. A/3	4B	3	51,781	55,747	8,858	9,170
103	18	65	707	cat. A/3	4B	3	28,491	41,918	4,874	5,045
104	18	65	709	cat. A/3	4B	3	45,139	51,803	7,722	7,993
105	18	65	16	cat. A/3	4B	3	42,989	50,527	7,354	7,613
106	18	65	17	cat. A/3	4B	4	53,919	65,351	9,224	9,548
107	18	65	715	cat. A/3	4B	4	44,894	59,991	7,680	7,950
108	18	65	713	cat. A/3	4B	4	47,266	61,398	8,086	8,370
109	18	65	711	cat. A/3	4B	4	29,640	50,933	5,070	5,249
110	18	65	723	cat. A/3	4B	5	30,958	60,049	5,296	5,482
111	18	65	23	cat. A/3	4B	5	49,198	70,880	8,416	8,712
112	18	65	24	cat. A/3	4B	5	46,730	69,416	7,994	8,275
113	18	65	701	cat. A/3	4B	5	56,069	74,961	9,592	9,929
							1.000,000	1.000,000		
BOX							MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
114	18	67	1	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
115	18	67	2	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
116	18	67	3	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
117	18	67	4	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
118	18	67	5	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
119	18	67	6	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
120	18	67	7	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
121	18	67	8	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
122	18	67	9	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
123	18	67	10	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
124	18	67	11	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
125	18	67	12	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
126	18	67	13	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
127	18	67	14	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
128	18	67	15	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
129	18	67	16	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
130	18	67	17	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-

*Duca Giovanni*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
131	18	67	18	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
132	18	67	19	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
133	18	67	20	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
134	18	67	21	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
135	18	67	22	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
136	18	67	23	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
137	18	67	24	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
138	18	67	25	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
139	18	67	26	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
140	18	67	27	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
141	18	67	28	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
142	18	67	29	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
143	18	67	30	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
144	18	67	31	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
145	18	67	32	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
146	18	67	33	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
147	18	67	34	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
148	18	67	35	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
149	18	67	36	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
150	18	67	37	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
151	18	67	38	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
152	18	67	39	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
153	18	67	40	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
154	18	67	41	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
155	18	67	42	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
156	18	67	43	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
157	18	67	44	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
158	18	67	45	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
159	18	67	46	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
160	18	67	47	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
161	18	67	48	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
162	18	67	49	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
163	18	67	50	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
164	18	67	51	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
165	18	67	52	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
166	18	67	53	cat. C/6	BOX	S1	18,868		0,274	-
							<b>1.000,004</b>			


  
*Luca...*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
SCALA 8A							MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
167	18	68	710	cat C/2	8A	S1	0,560	-	0,111	-
168	18	68	712	cat C/2	8A	S1	0,394	-	0,078	-
169	18	68	3	cat C/2	8A	S1	0,422	-	0,084	-
170	18	68	714	cat C/2	8A	S1	0,505	-	0,100	-
171	18	68	5	cat C/2	8A	S1	0,446	-	0,089	-
172	18	68	6	cat C/2	8A	S1	0,488	-	0,097	-
173	18	68	7	cat C/2	8A	S1	0,419	-	0,083	-
174	18	68	8	cat C/2	8A	S1	0,408	-	0,081	-
175	18	68	9	cat C/2	8A	S1	0,412	-	0,082	-
176	18	68	10	cat C/2	8A	S1	0,491	-	0,098	-
177	18	68	11	cat C/2	8A	S1	0,450	-	0,089	-
178	18	68	12	cat C/2	8A	S1	0,380	-	0,076	-
179	18	68	704	cat C/2	8A	S1	0,401	-	0,080	-
180	18	68	778	cat C/2	8A	S1	0,387	-	0,077	-
181	18	68	14	cat C/2	8A	S1	0,367	-	0,073	-
182	18	68	15	cat C/2	8A	S1	0,387	-	0,077	-
183	18	68	780	cat C/2	8A	S1	0,384	-	0,076	-
184	18	68	716	cat C/2	8A	S1	0,394	-	0,078	-
185	18	68	19	cat C/2	8A	S1	0,488	-	0,097	-
186	18	68	782	cat C/2	8A	S1	0,654	-	0,130	-
187	18	68	784	cat C/2	8A	S1	0,429	-	0,085	-
188	18	68	23	cat C/2	8A	S1	0,377	-	0,075	-
189	18	68	24	cat C/2	8A	S1	0,540	-	0,107	-
190	18	68	786	cat C/2	8A	S1	0,380	-	0,076	-
191	18	68	26	cat C/2	8A	S1	0,394	-	0,078	-
192	18	68	27	cat C/2	8A	S1	0,484	-	0,096	-
193	18	68	22	cat C/2	8A	S1	0,377	-	0,075	-
194	18	68	30	cat C/2	8A	S1	0,384	-	0,076	-
195	18	68	31	cat C/2	8A	S1	0,401	-	0,080	-
196	18	68	29	cat C/2	8A	S1	0,394	-	0,078	-
197	18	68	32	cat C/2	8A	S1	0,560	-	0,111	-
198	18	68	28	cat C/2	8A	S1	0,630	-	0,125	-
199	18	68	709	cat. A/3	8A	T	17,827	-	3,543	3,668

*Davide Giamini*


progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
200	18	68	711	cat. A/3	8A	T	22,849	-	4,541	4,701
201	18	68	3	cat. A/3	8A	T	19,432	-	3,862	3,998
202	18	68	713	cat. A/3	8A	T	39,033	-	7,758	8,030
203	18	68	5	cat. A/3	8A	1	24,167	13,628	4,803	4,972
204	18	68	6	cat. A/3	8A	1	24,420	13,770	4,853	5,024
205	18	68	7	cat. A/3	8A	1	20,556	11,592	4,085	4,229
206	18	68	8	cat. A/3	8A	1	41,693	23,511	8,286	8,578
207	18	68	9	cat. A/3	8A	2	25,315	23,535	5,031	5,208
208	18	68	10	cat. A/3	8A	2	25,582	23,685	5,084	5,263
209	18	68	11	cat. A/3	8A	2	21,535	21,403	4,280	4,430
210	18	68	12	cat. A/3	8A	2	43,678	33,889	8,681	8,986
211	18	68	777	cat. A/3	8A	3	26,467	28,814	5,260	5,445
212	18	68	14	cat. A/3	8A	3	26,747	28,972	5,316	5,503
213	18	68	15	cat. A/3	8A	3	22,514	26,585	4,474	4,632
214	18	68	703	cat. A/3	8A	3	45,664	39,639	9,075	9,394
215	18	68	779	cat. A/3	8A	4	27,619	34,094	5,489	5,682
216	18	68	715	cat. A/3	8A	4	27,910	34,257	5,547	5,742
217	18	68	19	cat. A/3	8A	4	23,704	31,886	4,711	4,877
218	18	68	781	cat. A/3	8A	4	47,428	45,264	9,426	9,757
219	18	68	783	cat. A/3	8A	5	28,771	39,372	5,718	5,919
220	18	68	22	cat. A/3	8A	5	29,072	39,542	5,778	5,981
221	18	68	23	cat. A/3	8A	5	24,665	37,057	4,902	5,074
222	18	68	24	cat. A/3	8A	5	49,441	51,028	9,826	10,171
223	18	68	785	cat. A/3	8A	6	29,919	44,650	5,946	6,155
224	18	68	26	cat. A/3	8A	6	30,234	44,827	6,009	6,220
225	18	68	27	cat. A/3	8A	6	25,568	42,196	5,081	5,260
226	18	68	28	cat. A/3	8A	6	51,502	56,820	10,236	10,596
227	18	68	29	cat. A/3	8A	7	31,071	49,928	6,175	6,392
228	18	68	30	cat. A/3	8A	7	31,396	50,110	6,240	6,459
229	18	68	31	cat. A/3	8A	7	26,550	47,379	5,277	5,462
230	18	68	32	cat. A/3	8A	7	53,484	62,567	10,630	11,003
							1.000,000	1.000,000		
SCALA 8B							MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
231	18	68	33	cat C/2	8B	S1	0,551	-	0,111	-

Official seal of the Municipality of Vittorio Veneto, featuring a star and the text "COMUNE DI VITTORIO VENETO". Below the seal is a handwritten signature in black ink.

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Plano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
232	18	68	34	cat C/2	8B	S1	0,435	-	0,088	-
233	18	68	35	cat C/2	8B	S1	0,337	-	0,068	-
234	18	68	788	cat C/2	8B	S1	0,473	-	0,096	-
235	18	68	39	cat C/2	8B	S1	0,350	-	0,071	-
236	18	68	790	cat C/2	8B	S1	0,622	-	0,126	-
237	18	68	41	cat C/2	8B	S1	0,371	-	0,075	-
238	18	68	42	cat C/2	8B	S1	0,360	-	0,073	-
239	18	68	43	cat C/2	8B	S1	0,408	-	0,082	-
240	18	68	44	cat C/2	8B	S1	0,486	-	0,098	-
241	18	68	792	cat C/2	8B	S1	0,446	-	0,090	-
242	18	68	47	cat C/2	8B	S1	0,238	-	0,048	-
243	18	68	794	cat C/2	8B	S1	0,418	-	0,085	-
244	18	68	49	cat C/2	8B	S1	0,435	-	0,088	-
245	18	68	50	cat C/2	8B	S1	0,377	-	0,076	-
246	18	68	51	cat C/2	8B	S1	0,292	-	0,059	-
247	18	68	52	cat C/2	8B	S1	0,371	-	0,075	-
248	18	68	53	cat C/2	8B	S1	0,439	-	0,089	-
249	18	68	54	cat C/2	8B	S1	0,432	-	0,087	-
250	18	68	56	cat C/2	8B	S1	0,446	-	0,090	-
251	18	68	58	cat C/2	8B	S1	0,765	-	0,155	-
252	18	68	59	cat C/2	8B	S1	0,184	-	0,037	-
253	18	68	61	cat C/2	8B	S1	0,602	-	0,122	-
254	18	68	796	cat C/2	8B	S1	0,391	-	0,079	-
255	18	68	63	cat C/2	8B	S1	0,292	-	0,059	-
256	18	68	708	cat C/2	8B	S1	0,357	-	0,072	-
257	18	68	718	cat C/2	8B	S1	0,497	-	0,100	-
258	18	68	720	cat C/2	8B	S1	0,463	-	0,093	-
259	18	68	722	cat C/2	8B	S1	0,320	-	0,065	-
260	18	68	724	cat C/2	8B	S1	0,364	-	0,074	-
261	18	68	726	cat C/2	8B	S1	0,401	-	0,081	-
262	18	68	728	cat C/2	8B	S1	0,602	-	0,122	-
263	18	68	33	cat. A/3	8B	T	21,262	-	4,298	4,449
264	18	68	34	cat. A/3	8B	T	25,013	-	5,056	5,234
265	18	68	35	cat. A/3	8B	T	24,938	-	5,041	5,218
266	18	68	717	cat. A/3	8B	T	26,557	-	5,368	5,557
267	18	68	787	cat. A/3	8B	1	22,044	16,989	4,456	4,613
268	18	68	719	cat. A/3	8B	1	33,579	18,892	6,788	7,026

*Direttore Amministrativo*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
269	18	68	39	cat. A/3	8B	1	26,519	14,920	5,361	5,549
270	18	68	789	cat. A/3	8B	1	29,033	16,335	5,869	6,075
271	18	68	41	cat. A/3	8B	2	23,006	22,117	4,650	4,814
272	18	68	42	cat. A/3	8B	2	35,212	28,985	7,118	7,368
273	18	68	43	cat. A/3	8B	2	27,621	24,714	5,583	5,780
274	18	68	44	cat. A/3	8B	2	30,573	26,375	6,180	6,397
275	18	68	791	cat. A/3	8B	3	24,084	27,311	4,868	5,039
276	18	68	721	cat. A/3	8B	3	36,783	34,456	7,435	7,697
277	18	68	47	cat. A/3	8B	3	28,710	29,913	5,803	6,007
278	18	68	793	cat. A/3	8B	3	32,144	31,845	6,498	6,726
279	18	68	49	cat. A/3	8B	4	25,241	32,550	5,102	5,281
280	18	68	50	cat. A/3	8B	4	38,273	39,882	7,736	8,008
281	18	68	51	cat. A/3	8B	4	30,481	35,498	6,161	6,378
282	18	68	52	cat. A/3	8B	4	32,573	36,676	6,584	6,816
283	18	68	53	cat. A/3	8B	5	26,292	37,728	5,315	5,501
284	18	68	54	cat. A/3	8B	5	39,867	45,366	8,059	8,342
285	18	68	707	cat. A/3	8B	5	31,750	40,799	6,418	6,643
286	18	68	56	cat. A/3	8B	5	34,358	42,266	6,945	7,189
287	18	68	723	cat. A/3	8B	6	27,319	42,893	5,522	5,716
288	18	68	58	cat. A/3	8B	6	41,486	50,864	8,386	8,681
289	18	68	59	cat. A/3	8B	6	32,644	45,889	6,599	6,831
290	18	68	725	cat. A/3	8B	6	36,133	47,853	7,304	7,561
291	18	68	61	cat. A/3	8B	7	28,482	48,134	5,757	5,960
292	18	68	795	cat. A/3	8B	7	43,074	56,344	8,707	9,013
293	18	68	63	cat. A/3	8B	7	33,937	51,204	6,860	7,101
294	18	68	727	cat. A/3	8B	7	37,487	53,202	7,578	7,844
							1.000,000	1.000,000		
SCALA 8C							MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
295	18	68	802	cat C/2	8C	S1	0,432	-	0,087	-
296	18	68	730	cat C/2	8C	S1	0,344	-	0,069	-
297	18	68	798	cat C/2	8C	S1	0,439	-	0,089	-
298	18	68	68	cat C/2	8C	S1	0,470	-	0,095	-
299	18	68	732	cat C/2	8C	S1	0,561	-	0,113	-
300	18	68	734	cat C/2	8C	S1	0,422	-	0,085	-



*Renzo Giametti*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Piano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
301	18	68	702	cat C/2	8C	S1	0,429	-	0,087	-
302	18	68	65	cat C/2	8C	S1	0,442	-	0,089	-
303	18	68	738	cat C/2	8C	S1	0,453	-	0,091	-
304	18	68	800	cat C/2	8C	S1	0,568	-	0,115	-
305	18	68	736	cat C/2	8C	S1	0,381	-	0,077	-
306	18	68	804	cat C/2	8C	S1	0,575	-	0,116	-
307	18	68	740	cat C/2	8C	S1	1,164	-	0,235	-
308	18	68	78	cat C/2	8C	S1	0,459	-	0,093	-
309	18	68	79	cat C/2	8C	S1	0,368	-	0,074	-
310	18	68	742	cat C/2	8C	S1	0,347	-	0,070	-
311	18	68	706	cat C/2	8C	S1	0,408	-	0,082	-
312	18	68	82	cat C/2	8C	S1	0,398	-	0,080	-
313	18	68	83	cat C/2	8C	S1	0,436	-	0,088	-
314	18	68	744	cat C/2	8C	S1	0,459	-	0,093	-
315	18	68	746	cat C/2	8C	S1	0,640	-	0,129	-
316	18	68	748	cat C/2	8C	S1	0,368	-	0,074	-
317	18	68	750	cat C/2	8C	S1	0,425	-	0,086	-
318	18	68	752	cat C/2	8C	S1	0,371	-	0,075	-
319	18	68	754	cat C/2	8C	S1	0,463	-	0,093	-
320	18	68	90	cat C/2	8C	S1	0,378	-	0,076	-
321	18	68	756	cat C/2	8C	S1	0,463	-	0,093	-
322	18	68	758	cat C/2	8C	S1	0,429	-	0,087	-
323	18	68	760	cat C/2	8C	S1	0,742	-	0,150	-
324	18	68	94	cat C/2	8C	S1	0,408	-	0,082	-
325	18	68	762	cat C/2	8C	S1	0,398	-	0,080	-
326	18	68	96	cat C/2	8C	S1	0,456	-	0,092	-
327	18	68	65	cat. A/3	8C	T	26,161	-	5,285	5,471
328	18	68	729	cat. A/3	8C	T	25,192	-	5,089	5,268
329	18	68	797	cat. A/3	8C	T	25,300	-	5,111	5,291
330	18	68	68	cat. A/3	8C	T	20,894	-	4,221	4,369
331	18	68	731	cat. A/3	8C	1	28,788	20,684	5,816	6,020
332	18	68	733	cat. A/3	8C	1	26,549	19,424	5,363	5,552
333	18	68	701	cat. A/3	8C	1	33,614	23,404	6,790	7,029
334	18	68	735	cat. A/3	8C	1	21,918	16,813	4,428	4,583
335	18	68	737	cat. A/3	8C	2	30,214	25,953	6,104	6,318
336	18	68	799	cat. A/3	8C	2	27,812	24,600	5,618	5,816
337	18	68	801	cat. A/3	8C	2	35,414	28,883	7,154	7,406

*Daniele Amadio*

progr	fg	Part	Sub	Categoria Catastale	Scala	Plano	MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
338	18	68	803	cat. A/3	8C	2	22,762	21,754	4,598	4,760
339	18	68	739	cat. A/3	8C	3	31,589	31,193	6,381	6,606
340	18	68	78	cat. A/3	8C	3	29,078	29,777	5,874	6,081
341	18	68	79	cat. A/3	8C	3	36,840	34,151	7,442	7,704
342	18	68	741	cat. A/3	8C	3	23,980	26,904	4,844	5,015
343	18	68	705	cat. A/3	8C	4	33,056	36,483	6,678	6,912
344	18	68	82	cat. A/3	8C	4	30,255	34,905	6,112	6,327
345	18	68	83	cat. A/3	8C	4	38,442	39,518	7,766	8,039
346	18	68	743	cat C/2	8C	4	25,025	31,958	5,055	5,233
347	18	68	745	cat. A/3	8C	5	34,345	41,675	6,938	7,182
348	18	68	747	cat. A/3	8C	5	31,276	39,945	6,318	6,540
349	18	68	749	cat. A/3	8C	5	40,464	45,122	8,174	8,462
350	18	68	751	cat. A/3	8C	5	25,980	36,962	5,249	5,433
351	18	68	753	cat. A/3	8C	6	35,717	46,912	7,215	7,469
352	18	68	90	cat. A/3	8C	6	32,868	45,306	6,640	6,873
353	18	68	755	cat. A/3	8C	6	41,757	50,315	8,435	8,732
354	18	68	757	cat. A/3	8C	6	26,999	41,999	5,454	5,646
355	18	68	759	cat. A/3	8C	7	37,197	52,210	7,514	7,778
356	18	68	94	cat. A/3	8C	7	34,019	50,419	6,872	7,114
357	18	68	761	cat. A/3	8C	7	43,407	55,709	8,769	9,077
358	18	68	96	cat. A/3	8C	7	27,992	47,022	5,655	5,854
							1.000,000	1.000,000		
SCALA 4C - EX PORTINERIA							MILLESIMI GENERALI PER SCALA	MILLESIMI SCALA E ASCENSORE	MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa
359	18	63	701	cat. A/4	4C	T	416,187	-	3,749	3,850
360	18	63	2	cat. A/4	4C	1	583,813	-	5,227	5,410
							1.000,000			
									1.000,000	1.000,000
									MILLESIMI PARTI COMUNI	MILLESIMI RISCALDAMENTO 30% quota fissa


  
 Vittorio Veneto



# ALLEGATO 1

Via Gerolamo Forni n° 72, Milano

## TABELLA PER LA SUDDIVISIONE DELLA QUOTA FISSA DEL RISCALDAMENTO SECONDO LA NORMATIVA UNI 10200/2018

U.I.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SCALA	PIANO	FABBISOGNO DI	MILLESIMI RISC. (QUOTA INVOLONTARIA)
						ENERGIA UTILE [kWh]	
1	18	63	701	CUSTODE	T	11.680	13,21
2	18	61	1	NEGOZI	T-S	11.313	12,76
3	18	61	701	NEGOZI	T	15.046	16,97
4	18	61	4	NEGOZI	T	4.849	5,47
5	18	61	5	NEGOZI	T	9.950	11,22
6	18	61	6	NEGOZI	T	9.437	10,64
7	18	61	7	NEGOZI	T	9.658	10,89
8	18	62	1	4A	T	7.625	8,60
9	18	62	2	4A	T	10.043	11,33
10	18	62	3	4A	T	14.214	16,03
11	18	62	4	4A	T	5.768	6,50
12	18	65	703	4B	T	7.625	8,60
13	18	65	2	4B	T	10.043	11,33
14	18	65	3	4B	T	16.641	18,77
15	18	65	705	4B	T	5.768	6,50
16	18	68	709	8A	T	5.927	6,68
17	18	68	711	8A	T	7.575	8,54
18	18	68	3	8A	T	6.270	7,07
19	18	68	713	8A	T	10.679	12,04
20	18	68	33	8B	T	5.057	5,70
21	18	68	34	8B	T	7.673	8,65
22	18	68	35	8B	T	7.338	8,28
23	18	68	717	8B	T	7.732	8,72
24	18	68	65	8C	T	7.740	8,73
25	18	68	729	8C	T	7.398	8,34
26	18	68	67	8C	T	7.503	8,46
27	18	68	68	8C	T	5.006	5,65
28	18	63	2	CUSTODE	1°	12.806	14,44
29	18	62	7	4A	1°	4.352	4,91
30	18	62	8	4A	1°	5.402	6,09
31	18	62	5	4A	1°	8.344	9,41
32	18	62	6	4A	1°	2.443	2,75
33	18	65	7	4B	1°	4.361	4,92
34	18	65	8	4B	1°	5.402	6,09
35	18	65	5	4B	1°	10.612	11,97
36	18	65	6	4B	1°	2.438	2,75
37	18	68	5	8A	1°	3.772	4,25
38	18	68	6	8A	1°	4.145	4,67
39	18	68	7	8A	1°	3.416	3,85
40	18	68	8	8A	1°	5.269	5,94
41	18	68	37	8B	1°	2.188	2,47
42	18	68	719	8B	1°	4.620	5,21
43	18	68	39	8B	1°	3.499	3,95
44	18	68	40	8B	1°	3.745	4,22
45	18	68	731	8C	1°	3.756	4,24
46	18	68	733	8C	1°	3.521	3,97
47	18	68	701	8C	1°	4.573	5,16
48	18	68	735	8C	1°	2.173	2,45
49	18	62	9	4A	2°	3.906	4,40
50	18	62	701	4A	2°	5.402	6,09
51	18	62	709	4A	2°	8.344	9,41
52	18	62	12	4A	2°	2.443	2,75
53	18	65	9	4B	2°	3.911	4,41
54	18	65	10	4B	2°	5.402	6,09
55	18	65	11	4B	2°	10.612	11,97
56	18	65	12	4B	2°	2.438	2,75
57	18	68	9	8A	2°	3.434	3,87
58	18	68	10	8A	2°	3.977	4,48
59	18	68	11	8A	2°	3.416	3,85
60	18	68	12	8A	2°	5.269	5,94
61	18	68	41	8B	2°	1.920	2,17
62	18	68	42	8B	2°	4.555	5,14

*Duca & Associati*

63	18	68	43	8B	2°	3,499	3,95
64	18	68	44	8B	2°	3,745	4,22
65	18	68	737	8C	2°	3,756	4,24
66	18	68	74	8C	2°	3,521	3,97
67	18	68	75	8C	2°	4,509	5,08
68	18	68	76	8C	2°	1,913	2,16
69	18	62	13	4A	3°	3,906	4,40
70	18	62	14	4A	3°	5,402	6,09
71	18	62	15	4A	3°	8,344	9,41
72	18	62	16	4A	3°	2,443	2,75
73	18	65	13	4B	3°	3,911	4,41
74	18	65	707	4B	3°	5,402	6,09
75	18	65	709	4B	3°	10,612	11,97
76	18	65	16	4B	3°	2,438	2,75
77	18	68	13	8A	3°	3,434	3,87
78	18	68	14	8A	3°	3,977	4,48
79	18	68	15	8A	3°	3,416	3,85
80	18	68	703	8A	3°	5,269	5,94
81	18	68	45	8B	3°	1,920	2,17
82	18	68	721	8B	3°	4,555	5,14
83	18	68	47	8B	3°	3,499	3,95
84	18	68	48	8B	3°	3,745	4,22
85	18	68	739	8C	3°	3,756	4,24
86	18	68	78	8C	3°	3,521	3,97
87	18	68	79	8C	3°	4,509	5,08
88	18	68	740	8C	3°	1,913	2,16
89	18	62	703	4A	4°	3,906	4,40
90	18	62	18	4A	4°	5,402	6,09
91	18	62	19	4A	4°	8,344	9,41
92	18	62	20	4A	4°	2,443	2,75
93	18	65	17	4B	4°	3,911	4,41
94	18	65	711	4B	4°	5,402	6,09
95	18	65	713	4B	4°	10,612	11,97
96	18	65	715	4B	4°	2,438	2,75
97	18	68	17	8A	4°	3,434	3,87
98	18	68	715	8A	4°	3,977	4,48
99	18	68	19	8A	4°	3,416	3,85
100	18	68	20	8A	4°	5,269	5,94
101	18	68	49	8B	4°	1,920	2,17
102	18	68	50	8B	4°	4,555	5,14
103	18	68	51	8B	4°	3,499	3,95
104	18	68	52	8B	4°	3,745	4,22
105	18	68	705	8C	4°	3,756	4,24
106	18	68	82	8C	4°	3,521	3,97
107	18	68	83	8C	4°	4,509	5,08
108	18	68	743	8C	4°	1,913	2,16
109	18	62	705	4A	5°	10,887	12,28
110	18	62	707	4A	5°	12,144	13,69
111	18	62	23	4A	5°	16,713	18,85
112	18	62	24	4A	5°	6,756	7,62
113	18	65	701	4B	5°	10,902	12,29
114	18	65	22	4B	5°	12,144	13,69
115	18	65	23	4B	5°	18,920	21,34
116	18	65	24	4B	5°	6,743	7,60
117	18	68	21	8A	5°	3,434	3,87
118	18	68	22	8A	5°	3,977	4,48
119	18	68	23	8A	5°	3,416	3,85
120	18	68	24	8A	5°	5,269	5,94
121	18	68	53	8B	5°	1,920	2,17
122	18	68	54	8B	5°	4,555	5,14
123	18	68	707	8B	5°	3,499	3,95
124	18	68	56	8B	5°	3,745	4,22
125	18	68	745	8C	5°	3,756	4,24
126	18	68	747	8C	5°	3,521	3,97
127	18	68	749	8C	5°	4,509	5,08
128	18	68	751	8C	5°	1,913	2,16
129	18	68	25	8A	6°	3,434	3,87
130	18	68	26	8A	6°	3,977	4,48
131	18	68	27	8A	6°	3,416	3,85
132	18	68	28	8A	6°	5,269	5,94
133	18	68	723	8B	6°	1,920	2,17



*Danisco Jansen*

134	18	68	58	8B	6°	4.555	5,14
135	18	68	59	8B	6°	3.499	3,95
136	18	68	725	8B	6°	3.745	4,22
137	18	68	753	8C	6°	3.756	4,24
138	18	68	90	8C	6°	3.521	3,97
139	18	68	755	8C	6°	4.509	5,08
140	18	68	757	8C	6°	1.913	2,16
141	18	68	29	8A	7°	8.321	9,38
142	18	68	30	8A	7°	8.912	10,05
143	18	68	31	8A	7°	7.649	8,63
144	18	68	32	8A	7°	13.697	15,45
145	18	68	61	8B	7°	6.181	6,97
146	18	68	62	8B	7°	11.408	12,86
147	18	68	63	8B	7°	8.656	9,76
148	18	68	727	8B	7°	9.578	10,80
149	18	68	759	8C	7°	9.583	10,81
150	18	68	94	8C	7°	8.654	9,76
151	18	68	751	8C	7°	11.412	12,87
152	18	68	96	8C	7°	6.164	6,95
						<b>886.763</b>	<b>1000,00</b>


 Vittorio Notaro  
 DANIELA JARRETTI

